



INVESTIRE NEGLI USA
LEGISLAZIONE SOCIETARIA

SOMMARIO DEI CONTENUTI

Costituire una società negli Stati Uniti per poter svolgere la propria attività in loco, costituisce molto spesso per le aziende la scelta migliore, altre volte una scelta obbligata. **Costituire una società** negli Stati rappresenta un'operazione abbastanza semplice dal punto di vista procedurale, il cui disbrigo avviene nel giro di 48 ore e, a seconda dei casi, anche meno. Negli Stati Uniti è possibile costituire una società anche in uno Stato diverso rispetto a quello/i nel/i quale/i si intende operare purchè essa si registri regolarmente anche negli altri Stati come entità operativa che svolge business all'interno di quel territorio. Elemento essenziale al momento della costituzione di una società è rappresentato dalla **forma societaria** che si intende prescegliere. Negli Stati Uniti, come anche in Italia, sono presenti numerose forme societarie ma le più tipiche sono la LLC e la Corp. Le entità societarie negli USA sono soggette ad una serie d'**imposizioni fiscali**, sia a livello federale (uguale per tutti gli Stati), che a quella dello Stato di costituzione, che a quella degli Stati in cui svolge la propria attività d'impresa. In generale, la società dovrà eseguire, a tale scopo, alcune formalità essenziali che verranno analizzate di seguito.

1.1. La costituzione di società negli USA

Quando si intende avviare una attività in USA, è fondamentale considerare diversi aspetti, tra cui:

- la scelta della migliore forma societaria;
- la costituzione e la decisione circa la capitalizzazione della società;
- gli aspetti amministrativi e organizzativi inerenti alla gestione ordinaria (apertura di conti correnti bancari, assunzione del personale e libri paga, stipula di polizze assicurative, ottenimento di licenze e permessi particolari, ecc.);
- gli aspetti fiscali (imposte sul reddito, sia federali sia statali, imposte indirette sulle vendite e sui consumi, gestione della contabilità e dei bilanci, ecc.);
- la contrattualistica (contratti di locazione, distribuzione, agenzia, collaborazioni commerciali, contratti con clienti, ecc.);
- la logistica (scelta di spedizionieri, intermediari doganali, magazzinaggio, ecc.).

Negli Stati Uniti il diritto societario è materia rimessa alla competenza dei singoli Stati dell'Unione: ogni Stato ha la sua legislazione, che stabilisce le regole essenziali per la vita della società (costituzione, oggetto, distribuzione degli utili, assemblee, amministrazione, pubblicità dei bilanci). Questo significa che gli affari interni di una società sono sempre disciplinati dalla legge dello Stato nel quale la società è stata costituita, anche qualora la società decida di operare al di fuori dei confini dello Stato di costituzione (il che si verifica molto frequentemente) .

Un'impresa italiana che desidera essere presente negli Stati Uniti può scegliere tra diverse opzioni: operare attraverso un Ufficio di Rappresentanza (*Representative Office*) oppure costituire una sede secondaria controllata (succursale o *branch*).

1.1.1. Representative Office

Il *Representative Office*, serve a dare una base fissa alla società italiana in territorio statunitense, presso la quale, tuttavia, non può essere esercitata alcuna attività di impresa. Si tratta, in sostanza, di un ufficio che non produce alcun reddito negli Stati Uniti e, conseguentemente, non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale. Le uniche attività che possono essere svolte dall'Ufficio di Rappresentanza sono quelle attività qualificabili come *ausiliarie* rispetto a quelle della società italiana. Il *Representative Office* deve, inoltre, svolgere le proprie attività unicamente a favore della società italiana: in caso contrario, potrebbe essere considerata come stabile organizzazione, con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano.

1.1.2. Controllata

La controllata, è un'entità autonoma e distinta dalla casa madre ed è quindi preferibile dal momento che presenta notevoli vantaggi sia dal punto di vista fiscale sia da un punto di vista delle responsabilità scaturenti dall'attività commerciale condotta negli Stati Uniti.

Qualora l'azienda italiana intenda stabilirsi negli USA mediante una società controllata diventa fondamentale sceglierne la forma societaria.

1.2. Le forme societarie

Negli USA la costituzione di una società richiede poche formalità e in alcuni Stati può essere effettuata in un solo giorno. A questo scopo viene di norma conferito incarico ad un avvocato. Lo statuto risulta molto diverso da quello richiesto in Italia; esso è generalmente un documento negoziato dalle parti e preparato dal legale prescelto.

Le società possono svolgere le proprie attività commerciali in tutti gli Stati previa apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti locali (*Application for Authority*), rilasciata dall'ufficio del *Secretary of State* dello Stato in cui la società intende operare.

Negli Stati Uniti le due forme societarie più comunemente utilizzate sono le *Corporations* (Inc. o Corp.) e le *Limited Liability Companies* (LLC): esse presentano caratteristiche che le rendono simili, per molti aspetti, rispettivamente alle SpA e alle Srl tipiche del diritto societario italiano.

Le *Limited Partnerships*, invece, sono più simili alle s.a.s. italiane, con la caratteristica limitazione della responsabilità dei *limited partners* (ossia dei soci accomandanti).

1.2.1. Corporation (Inc. o Corp.)

La Corporation si considera costituita, e dunque esistente, al momento della registrazione del Certificato della sua costituzione (*Certificate of Incorporation*) presso l'Ufficio del Segretario di Stato nello Stato di registrazione. Vi è un doppio livello di amministrazione: *Director* e *Officer*.

Di seguito l'*iter* per la sua costituzione:

- scelta dello Stato di costituzione della società;
- scelta del nome della società;
- preparazione e presentazione, insieme a tutte le tasse di registrazione applicabili, del *Certificate of Incorporation* (documento costitutivo) nel registro delle persone giuridiche (appena depositato, la società si intende operativa);
- richiesta eseguita da un legale statunitense di un registro aziendale (*corporate record book*), del sigillo e dei certificati azionari;
- presentazione della richiesta dei codici fiscali (federale e statale) della società;

- registrazione della società negli Stati dove intende condurre gli affari;
- apertura di un conto(i) bancario(i).

1.2.2. *Limited Liability Company* (LLC)

La *Limited Liability Company* (LLC) è concettualmente simile alla Srl italiana. La struttura delle LLC è estremamente flessibile e questo risulta particolarmente utile quando si tratta di conciliare le necessità di un investitore straniero con un imprenditore statunitense.

Nella LLC vengono emesse quote (*Membership Interests*) ed esiste un solo livello di amministrazione (*Managers*). A seconda dell'impostazione, la LLC attribuisce ai soci la responsabilità limitata di cui godono gli azionisti della Corporation e un solo livello d'imposta federale e statale negli USA.

Le entrate, le perdite, le detrazioni, etc. passano attraverso la LLC direttamente ai soci, perché ai fini fiscali la LLC è considerata una *partnership*, evitando ai soci la "doppia imposizione" tipica della Corporation. La LLC viene costituita mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, che viene indicato come *Certificate of Formation* nel Delaware o come *Articles of Organization* in altri stati.

Insieme con gli *Articles of Organization*, i soci adottano anche un *Operating Agreement* (Accordo Operativo) che stabilisce le responsabilità di gestione tra soci e la ripartizione di proventi, perdite, detrazioni, crediti e altre proprietà. In linea di massima, la LLC può essere gestita con minori formalità e maggiore flessibilità, e gli organi della LLC sono generalmente più snelli di quelli della Corporation: ad esempio, la costituzione della LLC può essere eseguita da uno qualsiasi dei soci o un loro rappresentante e può anche avere un socio unico.

La LLC non emette titoli azionari quindi la partecipazione dei soci è commisurata semplicemente alla quota di capitale conferita ed essi sono responsabili per i debiti contratti dalla LLC entro il limite della somma versata a titolo di capitale sociale. In base alla legge statunitense, non è necessario che gli azionisti, gli amministratori o i funzionari di una società statunitense siano cittadini degli Stati Uniti o suoi residenti (al contempo, il fatto di essere l'amministratore o funzionario di una società americana non dà automaticamente diritto ad un visto di entrata o alla residenza negli Stati Uniti). Tuttavia, per poter svolgere attività amministrativa attiva, il socio e/o manager straniero deve essere in possesso di un visto di lavoro.

Non esistono regimi fiscali speciali per LLC: esse possono essere tassate alternativamente come *Corporations* (nel cui caso sono soggette a imposte federali e deve pagare le tasse sul reddito societario) o come *Partnerships* (le imposte passano direttamente ai soci e la società è tenuta ad effettuare le ritenute fiscali per quanto riguarda la porzione di utile effettivamente spettante ai soci stranieri; la ritenuta è obbligatoria indipendentemente dagli obblighi fiscali del socio straniero e gli utili trattenuti sono ascrivibili all'onere fiscale negli USA del socio straniero).

Si comprende, pertanto, che i requisiti fiscali per i soci non cittadini americani sono piuttosto complessi e meritano una attenta disamina con professionisti locali, anche per capire se il partner non cittadino americano possa beneficiare di una riduzione dell'imposta nell'ambito di Trattati USA/Italia.

1.2.3. *Limited Partnership e Limited Liability Partnership*

Generalmente una *partnership* è un'associazione di due o più persone che ha come finalità quella di generare profitti. Una *partnership*, inoltre, può essere *general partnership* ovvero *limited partnership*.

Tutti i soci nella *general partnership* sono illimitatamente responsabili per i debiti contratti dalla società.

Per quanto riguarda la *limited partnership*, all'interno di questa possono essere individuate due categorie di soci: i *general partners*, i quali sono illimitatamente responsabili, e i *limited partners*, la cui responsabilità è limitata all'apporto conferito nella società. I *general partner* godono degli stessi diritti, hanno le stesse responsabilità e gli stessi poteri. Essi infatti gestiscono la società, suddividono i profitti e le perdite ed hanno una responsabilità illimitata.

Viceversa, la responsabilità dei *limited partners* è limitata all'apporto conferito nel capitale sociale. I *limited partners* generalmente non partecipano nella gestione della società, tuttavia essi hanno il beneficio di investire all'interno di un'attività e godere dei profitti senza tuttavia essere personalmente responsabili per i debiti contratti dalla società stessa.

1.3. Costi di costituzione

In generale, ci sono quattro tipi di costi da considerare per costituire una società e questi variano da Stato a Stato:

- la tassa di iscrizione presso l'ufficio del Segretario di Stato (dai 100 ai 400 dollari);
- una tassa di *franchising* per operare nello Stato (dagli 800 ai 1000 dollari - non in tutti gli Stati);
- altre tasse per registrazioni statali a vario titolo (dai 50 ai 200 dollari);
- gli onorari legali, che variano in base alla complessità del servizio e da Stato a Stato, e che sono difficilmente quantificabili in quanto variano da avvocato ad avvocato dipendenti dal servizio richiesto di volta in volta.

1.4. Requisiti fiscali e contabili

Le entità societarie negli USA sono soggette ad una serie di imposizioni fiscali sia a livello federale (uguale per tutti gli Stati) sia a quella dello Stato di costituzione, che, infine, a livello degli Stati in cui svolge la propria attività d'impresa. In generale, la società dovrà eseguire le seguenti formalità:

- ottenimento *del Tax Identification Number* (paragonabile al Codice Fiscale italiano). Esso è richiesto per tutte le altre registrazioni successive con le autorità statali e locali, ed è anche richiesto al fine di aprire un conto corrente bancario;
- mantenimento di libri e registri, redatti in inglese, nei quali siano accuratamente riportate le attività aziendali, ai sensi dei principi contabili generalmente accettati negli USA;
- libro paga (*payroll*) al fine di effettuare i dovuti versamenti agli impiegati.

1.5. Apertura di un conto corrente aziendale

Le società costituite negli Stati Uniti che desiderino aprire un *business bank account* presso una banca locale, sono tenute a presentare i seguenti documenti:

- Atto Costitutivo della società in originale, preferibilmente copia certificata, rilasciato dall'Ufficio del *Secretary of State* o dal competente Tribunale, a seconda della tipologia societaria (*Corporation, Limited Liability Company, Partnership, Sole Proprietorship, DBA doing business as*);
- *federal Tax Identification Number* (di cui sopra);
- delibera del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la nomina della persona autorizzata all'apertura del conto corrente intestato alla società; tale documento viene richiesto da alcune banche soprattutto qualora si tratti di società con una struttura piuttosto articolata e complessa.